

CIRCOLARE N. 10/2016

Besana Brianza, 28 Dicembre 2016

## VOLUNTARY DISCLOSURE - BIS

La nuova procedura di collaborazione volontaria diventa definitiva dopo la conversione nella Legge 225/2016 del Decreto 193/2016, con alcune modifiche rispetto alla versione governativa.

La **riapertura dei termini è applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017**.

La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati **entro il 30.9.2017**.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NUOVA VD

L'ambito di applicazione è lo stesso della precedente edizione.

Alla "nuova" voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del citato Decreto tenendo conto delle seguenti principali novità:

- è possibile **sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016** (relative quindi ai periodi di imposta fino al 2015, sempre che il contribuente non abbia già assolto agli obblighi relativi a questa annualità in sede di dichiarazione entro il 30.9.16 o presenti dichiarazioni tardive/integrative entro il prossimo 29 dicembre);
- i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1.1.2015 sono fissati al:
  - 31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
  - 30.6.2017 per le istanze presentate per la prima volta;
- con riferimento alle "sole attività" oggetto della "nuova" collaborazione volontaria **il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la frazione d'anno antecedente la presentazione dell'istanza**. Il contribuente è altresì esonerato dall'indicazione, ai fini reddituali, delle attività "suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE ... per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale" se le relative informazioni sono analiticamente riportate nella relazione di accompagnamento. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il 30.9.2017;
- il contribuente, per le attività oggetto della "nuova" collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall'art. 648-ter.1, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- l'ammontare derivante dall'adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va **versato in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili** (la prima entro il 30.9.2017) **senza possibilità di compensazione** ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
- in caso di mancato "spontaneo" versamento entro il 30.9.2017 le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all'85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti.

La procedura in esame può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:

- da quelli indicati dall'art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
- dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).

Se la "nuova" collaborazione volontaria ha ad oggetto **contanti o valori al portatore** il contribuente deve:

- dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;
- provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
  - all'apertura ed all'inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
  - al **versamento dei contanti** ed al **deposito dei valori al portatore** "in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura" presso intermediari finanziari abilitati.

Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della "nuova" collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al **rispetto degli obblighi antiriciclaggio**.

## NOVITA' INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE

In sede di conversione è stato previsto che:

- se la collaborazione volontaria ha ad oggetto **contanti o valori al portatore** si presume, salva prova contraria, che essi derivino da **redditi conseguiti a seguito di violazione** degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse **nel 2015 e nei 4 anni precedenti**;
- **non sono previste sanzioni** per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria **non ha adempiuto** agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni **successivi al 2013** "a condizione che gli adempimenti medesimi **siano eseguiti entro 60 giorni**" dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia **entro il 31.1.2017**;
- "resta **impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza** se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186".

Ancorchè sia confermata la disposizione in base alla quale non è possibile usufruire della "nuova" collaborazione volontaria se si è già usufruito di quella precedente, il suddetto nuovo periodo consente di accedere alla "nuova" collaborazione a coloro che hanno usufruito della precedente solo per la parte relativa all'aspetto **nazionale o internazionale**.

Quindi, il soggetto che ha utilizzato la precedente procedura di collaborazione volontaria **nazionale** ora può utilizzare la "nuova" procedura di collaborazione volontaria **internazionale (e viceversa)**.

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

ELBE SRL

